



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell'adunanza pubblica del 23 novembre 2023, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sull'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Valleve (BG)

VISTO l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 rubricato "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO, in particolare, l'art. 243-quater del TUEL "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione";

VISTE le linee guida in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazioni n. 16/2012/INPR, n. 11/2013/INPR e n. 5/2018/INPR;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, riguardanti le "Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL" (tra le ultime, con ampi richiami, n. 4/SEZAUT/2022/QMIG del 7 marzo 2022);

VISTE le deliberazioni della Sezione Controllo Lombardia n. 217/2017/PRSP (adozione delle misure ex art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L.) e n. 302/2017/PRSP

(non idoneità delle misure correttive adottate a seguito della deliberazione 217) riguardanti il Comune di Valleve;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 1/2018 con la quale il Comune di Valleve ha deliberato l'approvazione dell'atto di indirizzo per la predisposizione della richiesta del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del comune di Valleve n. 4/2018 avente ad oggetto *"Approvazione piano di riequilibrio finanziario ventennale secondo l'art. 243-bis del T.U.E.L. - avvio del procedimento"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del comune di Valleve n. 17 del 9 aprile 2018 con la quale è stata disposta l'*"Approvazione piano di riequilibrio finanziario ventennale secondo l'art. 243-bis del T.U.E.L."* e l'allegato parere dell'Organo di revisione;

VISTA la trasmissione della delibera relativa al piano di riequilibrio a questa Sezione, acquisita con prot. 3294/2018;

VISTA la nota n. 0084088 del 15 maggio 2023 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, con la quale è stata trasmessa a questa Sezione la relazione sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Valleve;

VISTE le ordinanze istruttorie di questa Sezione nn. 133/2023, 145/2023 e 195/2023 di assegnazione dei termini per la trasmissione di atti e documenti, con le proroghe concesse sulla scorta di motivate richieste del Comune;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 206/2023 di convocazione della Sezione in Adunanza pubblica, fissata per il giorno 19 ottobre 2023;

DATO ATTO che il Comune di Valleve con nota prevenuta con e-mail in data 19 ottobre 2023 ha comunicato *"che per un improvviso impegno familiare non potrà essere presente il Sindaco e Responsabile finanziario Sig. Lazzarini Gianfranco"*;

CONSIDERATO il sopravvenuto impedimento del Sindaco ad essere presente all'adunanza pubblica e la mancanza di altri rappresentanti del Comune il Collegio con ordinanza n. 220 del 19 ottobre 2023, comunicata in pari data al Comune e al Revisore via pec e tramite Con.Te, ha disposto il rinvio dell'adunanza pubblica al 23 novembre 2023, ore 10,30;

DATO ATTO che hanno partecipato all'odierna adunanza pubblica il Sig. Lazzarini Gianfranco Sindaco nonché Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente e il dott. Giuseppe Costanzo Revisore contabile negli anni 2020/2022;

UDITO il relatore, Cons. Maura Carta;

UDITI per il Comune di Valleve il sig. Lazzarini e il dott. Costanzo;

PREMESSO

Il Comune di Valleve ha dato avvio alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12 gennaio 2018 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 9 aprile 2018 l'ente, nel termine perentorio di novanta giorni *ex art. 243-bis, comma 5* del TUEL, ha approvato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata ventennale (2018 - 2037), per il ripiano di una massa passiva ammontante a € 1.149.749,36.

Il piano di riequilibrio entro il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 1 del TUEL, è stato trasmesso a questa Sezione (Prot. C.d.C. n. 3294) e al Ministero dell'interno per l'istruttoria di competenza da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Con nota n. 0084088 del 15/05/2023 della Direzione centrale della finanza locale, il Ministero dell'Interno ha trasmesso alla Sezione la relazione finale su detto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con ordinanza istruttoria n. 133/2023 la Sezione ha formulato una richiesta chiarimenti al Comune e l'acquisizione di elementi integrativi, anche documentali, depositati, dopo due richieste di proroga, con nota prot. n. 22282 del 5 ottobre 2023. Conclusa l'attività istruttoria, il Magistrato istruttore ha chiesto formale deferimento, davanti alla Sezione, del Comune di Valleve ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale in parola.

Contestualmente alla proposta di deferimento, il Magistrato istruttore ha redatto breve relazione finale da trasmettere all'Amministrazione comunale unitamente all'ordinanza presidenziale di convocazione della stessa in adunanza pubblica.

Con ordinanza presidenziale n. 204/2023 è stato concesso al Comune termine sino a cinque giorni antecedenti l'adunanza pubblica per la produzione di eventuali ulteriori memorie.

Come rilevato in premessa, con una mail del 19 ottobre 2023 è stata comunicata un'indisponibilità a comparire del Sindaco e del Responsabile finanziario, motivazione che ha indotto il Collegio a disporre un rinvio ad altra data.

Nell'odierna adunanza, dopo la relazione del magistrato istruttore, è intervenuto per l'Ente il Sindaco, sig. Lazzarini che ha richiamato le considerazioni sul piano di riequilibrio già rappresentate alla Sezione nel corso della fase istruttoria e risposto alle domande formulate dal Relatore e dal Presidente. Il Revisore dei conti dr. Costanzo si è sostanzialmente riportato alla documentazione in atti.

*

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la competenza delle Sezioni regionali di controllo.

L'art. 3, comma 1, lett. r), d.l. n.174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012 ha inserito, nel Titolo VIII, rubricato "*Enti locali deficitari o dissestati*", del d.lgs. n. 267 del 2000, l'art. 243-bis. Tale disposizione prevede un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto

finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 Tuel non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate.

Si tratta di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, già elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed in situazioni di dissesto finanziario (cfr. Linee guida definite dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/2012/INPR).

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli articoli 243-*bis*, *ter* e *quater* del TUEL, si inserisce in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative e, in parallelo, i rimedi per farvi fronte.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di deficitarietà strutturale prossima al dissesto, che si svolge privilegiando l'affidamento agli organi ordinari dell'ente della gestione delle iniziative per il risanamento.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha deliberato apposite Linee guida (cfr. deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR), necessarie ad orientare la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali del Ministero dell'interno circa i criteri di esame del piano di riequilibrio.

All'esito della prima fase della procedura, quella istruttoria, la Commissione ministeriale redige una relazione finale, da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte. Questa, valutata congruità del PRFP sotto il profilo dell'obiettivo da conseguire (ossia il risanamento) e dei mezzi pianificati per conseguirlo, adotta una deliberazione motivata di approvazione del piano o, in caso contrario, di diniego.

Alla Sezione regionale di controllo spetta poi il compito di vigilare sull'esecuzione del piano di riequilibrio: effettua verifiche periodiche, tramite apposite deliberazioni, che tengono conto delle relazioni semestrali dell'Organo di revisione

economico-finanziaria sullo stato di attuazione del Piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dallo stesso.

La valutazione di congruenza da parte della Corte dei conti va effettuata alla stregua del principio contabile generale degli enti locali (All. 1, d.lgs. n. 118/2011) così definito: *«la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione»*.

Sotto il profilo valutativo, il giudizio positivo sulla congruità dei mezzi può essere compromesso dall'accertata scarsa capacità di riscossione dei crediti da parte dell'Ente, dal costante aumento delle spese correnti, oppure da una riscontrata cronica situazione di carenza di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che possono diventare veri e propri finanziamenti qualora non restituite alla fine dell'esercizio di riferimento.

La valutazione del piano impone un giudizio in termini di **veridicità** (c.d. principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta - c.d. *true and fair view* - secondo la direttiva 78/660/CEE) e **attendibilità** delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, co. 5, d.lgs. n. 267/2000) e, quindi, di **sostenibilità finanziaria** del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili.

Con particolare riferimento all'esame della congruità del piano, si richiama inoltre la giurisprudenza della Corte dei Conti sull'importanza di *“una visione dinamica dei profili contabili che sostengono il piano di riequilibrio, anche sulla base delle risultanze contabili e dei fatti gestionali successivi poiché l'evolversi degli eventi influisce continuamente ed incessantemente sugli equilibri di bilancio”* (Deliberazione della

Sezione Autonomie n. 36 del 2016). Occorre *“prendere in considerazione i fatti documentati attestanti una diversa situazione finanziaria, contabile e gestionale dell’ente ed un percorso di risanamento eventualmente già adottato o da adottarsi, che appaia più virtuoso, sempre però nell’ambito delle misure di risanamento individuate e tracciate nel Piano, che ovviamente non può essere modificato, dando eventualmente atto sia dei miglioramenti registrati alla data del ricorso, sia delle risultanze contabili effettive non conosciute né conoscibili all’atto dell’adozione della delibera di diniego del Piano e delle concrete prospettive di recupero”*. (Sezioni riunite, in speciale composizione, sentenza n. 2/2015/EL).

Si ritiene, infine, necessario un richiamo ai principi espressi dalle Sezioni Riunite, regole concrete e operative che il Collegio ritiene di fare proprie nell’esame del piano del Comune di Valleve:

“in fase di omologazione, il giudice non può concentrare il suo scrutinio sulle singole condotte esecutive in alcune annualità. Oggetto di valutazione, infatti, è la congruenza delle misure predisposte, rispetto al fine, per l’intero arco temporale programmato (“per tutto il periodo di durata del piano”, cfr. art. 243-bis, comma 8, TUEL). Inoltre, la valutazione delle misure non può essere mai dissociata dalla loro sintesi dentro l’obiettivo di riduzione del disavanzo (il saldo). Una prudente programmazione (allegato n. 1 del D.lgs. n. 118/2011, postulato n. 9) infatti, porta a stabilire misure più ampie e pervasive, a garanzia del risultato di saldo annuale; ciò per contrastare il tasso di imponderabilità collegato al rischio di eventi imprevisti ed imprevedibili. Per tale ragione, l’inadempimento di singole misure non è in sé significativa di inadempimento del piano, che va misurata esclusivamente attraverso il saldo, né si può effettuare su singoli cicli. Ove il giudizio di omologazione fosse basato solo sul risultato di singoli cicli, si potrebbe giungere ad effetti parossistici, con il rischio di ritenere legittimo e congruo un PRFP (o viceversa) sulla base di randomici andamenti dei singoli esercizi considerati, in cui potrebbero verificarsi eventi finanziari, positivi o negativi, imprevisti ed imprevedibili...” (cfr. Sezioni Riunite in sede giurisdizionale sentenza n. 10/2021/EL)

Premesso quanto sopra, la Sezione, in sede di valutazione della congruità del piano di riequilibrio presentato dal Comune di Valleve dovrà considerare, in una visione dinamica, anche la situazione economico finanziaria attualmente presente per intercettare la sussistenza di prospettive di recupero strumentali ad una positiva valutazione concernente l'attendibilità degli equilibri costruiti nel piano.

II. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Valleve

Il Comune di Valleve (137 abitanti al 31 dicembre 2021), ha accertato, in sede di approvazione del rendiconto 2017, un disavanzo pari ad **euro 1.149.749,40** derivante principalmente “... dagli accertamenti cancellati di Brembo Super Ski (pari ad euro 1.002.370,11), partecipata del comune, dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Bergamo, emesso in data 24 febbraio 2017. È necessario sottolineare che nella nota integrativa al bilancio della Società Brembo Super Ski S.r.l. sono indicati tra gli "Altri debiti" debiti nei confronti del Comune di Valleve per euro 328.803,58 e "Debiti verso soci per finanziamenti" relativi al Comune di Valleve per euro 973.032,00. Il tutto trova conferma nella insinuazione nel passivo fallimentare della società Brembo Super Ski S.r.l. fatta dal comune per un importo complessivo di euro 1.741.560,51 come da progetto di stato passivo depositato al Tribunale di Bergamo dai curatori fallimentari di Brembo Super Ski” (cfr. relazione allegata al Piano).

La delibera C.C. n. 17/2018, di approvazione del piano di riequilibrio, precisa, inoltre, che risultano essere stati stralciati residui relativi

Tabella 1: residui stralciati

Oneri	€ 44.941 ,82
Contributo obiettivo 2	€ 4.815,50
Tributi	€ 23.795,13
Accertamenti IMU 2017	€ 72.591

Fonte: delibera C/C 17/2018

Con specifico riguardo all'indebitamento dell'Ente, superiore ai limiti normativi, si afferma che il mancato rispetto del limite previsto dall'art. 204 del Decreto

Legislativo 267/2000 è dovuto all'assunzione di un mutuo con il Credito Sportivo la cui somma avrebbe dovuto essere rimborsata dalla società Brembo Super Ski S.r.l. come previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 03.03.2014.

La Sezione aveva da tempo monitorato la complessa situazione finanziaria del Comune di Valleve:

- con deliberazione n. 217/2017, l'ente era stato invitato a intraprendere adeguate azioni per superare le criticità rilevate negli esercizi precedenti, anche costituendo un idoneo FCDE commisurato all'effettiva prospettiva di riscossione dei crediti verso Brembo Super Ski s.r.l., dando termine per l'adozione delle misure stesse entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, ex art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L.;
- con deliberazione n.302/2017 la Sezione aveva rilevato *la non idoneità delle misure correttive a garantire un effettivo ripristino degli equilibri di bilancio*, disponendo, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, che *“la gestione finanziaria dell'Ente, sia cautelativamente mantenuta entro i limiti della gestione provvisoria, esplicitati dall'art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 – potendosi disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente - fino alla verifica da parte di questa Sezione dell'effettiva sostenibilità e realizzabilità delle misure correttive previste”*. A tal fine nella delibera invitava l'Amministrazione comunale *“a valutare sin d'ora, come evidenziato in parte motiva, il ricorso alle procedure legislativamente previste in caso di persistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario ovvero di verificare che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 244 TUEL”*.

La situazione di squilibrio finanziario del bilancio al 31 dicembre 2017 ha reso, pertanto, necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale sottoposta all'esame della Sezione, con la previsione di ripiano del disavanzo spalmato su 20 anni secondo il parametro introdotto dall'art. 1, comma 888, lett. a), della legge n. 205 del 2017.

La durata del Piano di riequilibrio, dal 2018 al 2037, è ricavata dal calcolo del rapporto tra la passività da ripianare, pari a 1.149.749,40, e gli impegni del titolo I del rendiconto 2017, ammontanti a 416.386,56, che si è attestato al 276%. Trattandosi di un valore percentuale ricompreso nel *range* che va oltre il 60%, il dettato normativo prevede in siffatte ipotesi una finestra temporale di 20 anni quale durata massima del PRFP per il ripristino dello squilibrio strutturale dell'ente e l'azzeramento dell'esposizione passiva e debitoria dell'ente locale.

La **quota di ripiano annuale è costante e pari ad euro 57.487,47**, come sintetizzato nella sottostante tabella, illustrativa del cronoprogramma di recupero del disavanzo risultante dal PRFP.

Tabella 2: Cronoprogramma

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: (A)	copertura esercizio 2018	copertura esercizio 2019	copertura esercizio 2020	copertura esercizio 2021	copertura esercizio 2022
1.149.749,39					
disavanzo residuo (B)	€ 1.149.749,39	€ 1.092.261,92	€ 1.034.774,45	€ 977.286,98	€ 919.799,51
quota di ripiano per anno (C)	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47
importo percentuale (C/A) *100	5,000000043	5,000000043	5,000000043	5,000000043	5,000000043
quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	1.092.261,92	1.034.774,45	€ 977.286,98	€ 919.799,51	€ 862.312,04
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: (A)	copertura esercizio 2023	copertura esercizio 2024	copertura esercizio 2025	copertura esercizio 2026	copertura esercizio 2027
1.149.749,39					
disavanzo residuo (B)	€ 862.312,04	€ 804.824,57	€ 747.337,10	€ 689.849,63	€ 632.362,16
quota di ripiano per anno (C)	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47

importo percentuale (C/A) *100	5,000000043	5,000000043	5,000000043	5,000000043	5,000000043
quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	€ 804.824,57	€ 747.337,10	€ 689.849,63	€ 632.362,16	€ 574.874,69
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: (A)	copertura esercizio 2028	copertura esercizio 2029	copertura esercizio 2030	copertura esercizio 2031	copertura esercizio 2032
1.149.749,39					
disavanzo residuo (B)	€ 574.874,69	€ 517.387,22	€ 459.899,75	€ 402.412,28	€ 344.924,81
quota di ripiano per anno (C)	€ 57.487,47				
importo percentuale (C/A) *100	5,000000043	5,000000043	5,000000043	5,000000043	5,000000043
quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	€ 517.387,22	€ 459.899,75	€ 402.412,28	€ 344.924,81	€ 287.437,34
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: (A)	copertura esercizio 2033	copertura esercizio 2034	copertura esercizio 2035	copertura esercizio 2036	copertura esercizio 2037
1.149.749,39					
disavanzo residuo (B)	€287.437,34	€ 229.949,87	€172.462,40	€ 114.974,93	€ 57.487,46
quota di ripiano per anno (C)	€ 57.487,47				
importo percentuale (C/A) *100	5,000000043	5,000000043	5,000000043	5,000000043	5,000000043
quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	€ 229.949,87	€ 172.462,40	€ 114.974,93	57.487,46	-€ 0,0 1

Fonte: Relazione del PRFP

Nelle linee guida del Piano di Riequilibrio per far fronte allo squilibrio di bilancio provocato dal minore accertamento di residui attivi, l'Amministrazione comunale ha riportato le misure da adottare:

- 1. l'alienazione baite comunali** per un importo di € 165.616,57 € a fronte di un patrimonio immobiliare di 669.228,00 € (di cui la somma di € 51.408,00 già aggiudicata per la vendita della baita denominata Piazzoli formalizzata e incassata nel corso del 2018);
- 2. l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF** per 6.500,00 € a fronte di un gettito minimo presunto di 6.663,00 € con le seguenti aliquote (Allegata

proiezione Federalismo fiscale e deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2018)

Tabella 3: scaglioni di aliquote

SCAGLIONI	ALIQUOTA
scaglione da 0 a 15.000,00 €	0,40%
scaglione da 15.001 € a 28.000,00 €	0,50%
scaglione da 28.001 € a 55.000,00 €	0,60%
scaglione da 55.001 a 75.000,00 €	0,70%
scaglione oltre 75.000,00 €	0,80%

Fonte: Relazione del PRFP Comune di Valleve aprile 2018

3. **L'innalzamento della tassa rifiuti** per 20.000,00 €, con inserimento nel Piano Finanziario dell'incremento della suddetta spesa per la pulizia strade, costo precedentemente sostenuto con entrate proprie di bilancio (allegata deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2018);
4. **Il Piano Integrato di Intervento denominato Arale:** il Comune aveva previsto di promuovere un giudizio nei confronti della società Sci Sole che ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Urbanistica n. 83782 rep. Notaio Ghisalberti di Bergamo, stipulata in data 29.04.2008 doveva versare € 100,00 giornalieri a titolo di penale per il mancato completamento nei termini previsti del comparto alberghiero (importo determinato alla data della relazione pari ad € 187.000,00 € come da allegata relazione del geom. Goggia Roberto).
5. **Riduzione indebitamento:**
 - a. Per quanto concerne il mutuo contratto con il Credito Sportivo è stata avviata una rinegoziazione (Allegato riduzione indebitamento 1);
 - b. Nel corso dei vent'anni è prevista l'estinzione dei seguenti mutui:
 - i. BIM – Realizzazione impianti sportivi – 200.000,00 € rata annuale 16.666,67 € - ultima rata giugno 2019 (Allegato riduzione indebitamento 2);

- ii. BIM – Lavori strada Cambrembo San Simone – 180.000,00 €
rata annuale 15.000,00 € - ultima rata giugno 2023 (Allegato
riduzione indebitamento 3);
- iii. BIM – Ampliamento Cimitero Comunale – 39.304,50 € - rata
annuale 3.274,38 € ultima rata novembre 2025 (allegato
riduzione di indebitamente 8);
- iv. BIM – Realizzazione nuovi loculi Cimitero Comunale –
15.000,00 € - rata annuale 1.250,00 € – ultima rata 2025 (allegato
riduzione indebitamente 9);
- v. Finlombarda – Centralina Comunale – 42.348,50 € due rate
semestrali per importo totale di € 2.117,44 – ultima rata
dicembre 2028 (Allegato riduzione indebitamento 4);
- vi. Finlombarda – Centralina Comunale – 10.587,11 € due rate
semestrali per importo totale di € 529,36 – ultima rata dicembre
2028 (Allegato riduzione indebitamento 5);
- vii. Finlombarda – Antica Segheria – 302.112,84 € due rate
semestrali per importo totale di € 15.314,00 – ultima rata
dicembre 2032 (Allegato riduzione indebitamento 6);
- viii. Finlombarda – Ottimizzazione e messa in sicurezza strada
Cave per transito mezzi legati all'attività produttiva – 23.017,36
€ – due rate semestrali per importo totale di € 1.454,46 ultima
rata nel 2032 - (Allegato riduzione indebitamento 7);

Nel Piano di riequilibrio sono state inserite diminuzioni di spese per l'estinzione di mutui che ammontano a complessivi € 716.039,73.

6. **Il taglio legname** per un importo di 45.000,00 € che, potenzialmente, nell'arco dei vent'anni può produrre un introito di oltre 350.000,00 € come da relazione allegata.

Nella Relazione sono altresì indicate **le fonti di finanziamento:**

Tabella 4: Fonti di finanziamento

Fonti finanziamento	2018	2019	2020	2021	2022
ALIENAZIONI PATRIMONIMO COMUNALE	€ 46.872,19	€ 46.872,19	€ 46.872,19	€ 25.000,00	
TARI	€ 4.115,28		€ 4.115,28	€ 20.000,00	€ 20.000,00
IRPEF	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
CONVENZIONE PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO ARALE					€ 35.000,00
MINORI SPESE PER MUTUI ESTINTI			€ 0,00	€ 16.666,67	€ 16.666,67
RECUPERO DISAVANZO PREVISTO ANNUALE	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 68.166,67	€ 78.166,67
RECUPERO MINIMO DISAVANZO ANNUALE	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47
DEBITO RESIDUO	€ 1.092.261,89	€ 1.034.774,42	€ 977.286,96	€ 919.799,49	€ 862.312,02
TOTALE ANNI DAL 2018 AL 2022					€ 318.795,75
	2023	2024	2025	2026	2027
ALIENAZIONI PATRIMONIMO COMUNALE					
TARI	€ 35.000,00	€ 35.000,00			
IRPEF	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
CONVENZIONE PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO ARALE	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
MINORI SPESE PER MUTUI ESTINTI	€ 31.666,67	€ 31.666,67	€ 36.192,05	€ 36.192,05	€ 36.192,05
RECUPERO DISAVANZO PREVISTO ANNUALE	€ 93.166,67	€ 93.166,67	€ 62.692,05	€ 62.692,05	€ 62.692,05
RECUPERO MINIMO DISAVANZO ANNUALE	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47
DEBITO RESIDUO	€ 804.824,55	€ 747.337,08	€ 89.849,62	€ 632.362,15	€ 574.874,68
TOTALE ANNI DAL 2023 AL 2027					€ 374.409,49
	2028	2029	2030	2031	2032
ALIENAZIONI PATRIMONIMO COMUNALE					
TARI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
IRPEF	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
MINORI SPESE PER MUTUI ESTINTI	€ 38.838,85	€ 38.838,85	€ 38.838,85	€ 38.838,85	€ 59.240,25
TAGLIO BOSCHI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
RECUPERO DISAVANZO PREVISTO ANNUALE	€ 80.338,85	€ 80.338,85	€ 80.338,85	€ 65.338,85	€ 85.740,25

RECUPERO MINIMO DISAVANZO ANNUALE	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47
DEBITO RESIDUO	€ 517.387,21	€ 459.899,74	€402.412,28	€344.924,81	€ 287.437,34
TOTALE ANNI DAL 2028 AL 2032					€ 392.095,65
	2033	2034	2035	2036	2037
ALIENAZIONI PATRIMONIO COMUNALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TARI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
IRPEF	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
MINORI SPESE PER MUTUI ESTINTI	€ 59.240,25	€ 59.240,25	€ 59.240,25	€ 59.240,25	€ 59.240,25
RECUPERO DISAVANZO PREVISTO ANNUALE	€ 85.740,25	€ 85.740,25	€ 85.740,25	€ 85.740,25	€ 85.740,25
RECUPERO MINIMO DISAVANZO ANNUALE	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47	€ 57.487,47
DEBITO RESIDUO	€ 229.949,87	€ 172.462,40	€114.974,94	€ 57.487,47	€ 0,00
TOTALE ANNI DAL 2033 AL 2037					€ 428.701,25
TOTALE GENERALE					€ 1.514.002,14

Fonte: Relazione del PRFP

La Sezione, nonostante le reiterate ordinanze istruttorie trasmesse al Comune nel periodo maggio/settembre 2023, non ha avuto risposte e documenti adeguati in merito agli effettivi risultati conseguenti alle misure adottate ed ha basato l'esame oltre che sul modesto materiale trasmesso dall'Ente sui dati ricavati dalle banche dati disponibili (Bdap, Con.Te, Siope).

*

III. L'istruttoria e la relazione del Ministero dell'Interno

Con nota di prot. 0164309 del 05/12/2019, il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno ha richiesto al Comune di Valleve l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

In data 15 maggio 2023, con prot. n. 0084088, il Ministero ha trasmesso, per il seguito di competenza, ai sensi dell'art. 243 *quater* del TUEL, la relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Valleve (BG).

Si riportano gli stralci delle osservazioni più rilevanti contenute nella relazione ministeriale: il Comune ha fornito alla richiesta istruttoria

“ un sintetico riscontro in data 15/09/2020 non rispettando il termine assegnato di 30 giorni per lo più richiamando atti “per relationem”. Inoltre, il Piano presentato non risulta adeguatamente formulato in quanto i paragrafi e le informazioni richieste dalle Linee guida approvate dalla Sezione Autonomie non sono compilate o lo sono in parte....

Il Comune di Valleve ha presentato un Piano in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento sebbene non abbia seguito, nella sua formulazione, le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti e sempre che non vi sia il ricorso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali. In tal caso, infatti, mancherebbero le riduzioni delle spese richieste specificamente dal comma 9 dell'art. 243 bis del Tuel e il provvedimento di rideterminazione della dotazione organica da sottoporre all'approvazione della COSFEL”.

*

IV. Le ordinanze istruttorie della Sezione regionale di controllo per la Lombardia

In sede di esame del PRFP del Comune di Valleve, il Collegio ha ravvisato la necessità di una fase di interlocuzione istruttoria con l'Ente al fine di effettuare gli approfondimenti necessari alla valutazione dell'attendibilità delle previsioni e della congruità delle misure ricomprese nella manovra di riequilibrio, alla luce altresì dei dati definitivi risultanti dall'approvazione del rendiconto 2022.

Con ordinanza istruttoria n. 133 del 19 giugno 2023 il cui termine era fissato al 3 luglio 2023, la Sezione ha formalizzato la richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale, in particolare in ordine:

- al riconoscimento dei **debiti fuori bilancio** per l'esercizio 2020 e l'aggiornamento all'esercizio 2022 dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;
- alla costituzione della **cassa vincolata** per gli esercizi 2020 e 2021 con un aggiornamento al 2022, con richiesta anche delle relative determinate del responsabile del servizio finanziario e/o comunicazioni del Tesoriere;
- al ricevimento e all'utilizzo del **fondo di rotazione** e sulle misure conseguenti eventualmente adottate ai sensi dell'art. 243 bis comma 9 del Tuel;

- alla trasmissione delle **deliberazioni di riaccertamento ordinario dei residui** attivi e passivi per gli esercizi 2020 e 2021 e l'aggiornamento all'esercizio 2022 della revisione dei residui attivi e passivi come previsto dall' art. 243 bis comma 8 lett. e) del Tuel;
- alle **partecipazioni** esistenti indicate nella deliberazione consiliare n. 26 del 22 dicembre 2022 l'asseverazione dei rispettivi organi di revisione dei debiti/crediti con gli organismi partecipati;
- all'aggiornamento sul **contenzioso** per la cessione della fideiussione credito BCC Banca di Filottrano;
- all'omessa indicazione delle **spese per organi politici istituzionali**;
- all'aggiornamento all'esercizio 2022 dell'accantonamento al **fondo pluriennale vincolato** e chiarimenti sulla mancata alimentazione di tale fondo per gli esercizi 2020 e 2021;
- l'aggiornamento all'esercizio 2022 della spesa per il personale dipendente e indicazioni sull' organico attualmente in servizio;
- all'aggiornamento all'esercizio 2022 della situazione relativa ai beni del **patrimonio disponibile** destinato alla vendita e del ricavato;
- all'aggiornamento della situazione relativa all'incameramento della **penale** di € 187.000,00 a carico della Società Sci Sole;
- alla trasmissione della deliberazione di approvazione del rendiconto 2022 e della relativa relazione dell'organo di revisione e della deliberazione di approvazione del bilancio preventivo 2023-2025 e del relativo parere dell'organo di revisione;
- a ogni ulteriore elemento, emerso nel periodo successivo alla Delibera n. 254/2021/PRSE, ritenuto utile e/o rilevante per la valutazione del Piano di riequilibrio, in special modo per quanto concerne l'eventuale ricorso al Fondo anticipazioni liquidità

L'ente ha presentato una prima richiesta di proroga per presentare la richiesta documentazione che Sezione ha accolto con ordinanza istruttoria n. 145 del 10 luglio 2023, assegnando un nuovo termine al 30 agosto.

Il Comune ha inoltrato una seconda richiesta di proroga, trasmessa tramite Con.Te il 10 agosto 2023, accolta con ordinanza n. 195 del 15 settembre 2023 con la quale è stato assegnato il termine ultimo per provvedere al 30 settembre 2023.

Con prot. 22282 del 5 ottobre, l'ente ha trasmesso una sintetica nota illustrativa nella quale ha riportato i dettagli dei punti richiesti che si riportano:

- **Fondo di rotazione** *“è stato richiesto dal Comune di Valleve in data 21.12.2018; a seguire il Ministero dell'Interno ha risposto che l'erogazione dell'anticipazione sarebbe avvenuta ai sensi dell'art. 4 (rectius 243 ter) TUEL dopo l'approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale da parte della competente sezione di controllo della Corte dei Conti. Questo Comune non ha ricevuto, ad oggi, da parte della Corte dei Conti alcun atto formale di approvazione del Fondo di Rotazione, pertanto l'importo massimo spettante previsto, pari a € 39.000,00, ad oggi non è stato erogato. Per tale ragione, nei rendiconti, non risulta alcuna indicazione in merito al Fondo di Rotazione”*;
- **contenzioso con la banca di Filottrano:** *è chiuso a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di un accordo transattivo con il quale il Comune si è impegnato a versare alla Banca di Filottrano la somma di € 15.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata, come da Delibera di C.C n. 9 del 05.05.2022 - Riconoscimento debito fuori bilancio pari a € 15.000,00 – Banca Filottrano - Mandato di pagamento n. 301 del 05.05.2022;*
- **spese per organi politici istituzionali:** *nel corso degli anni l'erogazione per gli organi politici istituzionali è sempre stata conforme alle varie disposizioni ministeriali intercorse nel tempo, con esclusione degli anni in cui il Comune è stato commissariato, per il quale il compenso è stato erogato secondo le indicazioni Prefettizie;*

- **spesa per il personale:** *la spesa per il personale dipendente, relativa all'esercizio 2022 pari a € 96.357,59, rispetta i limiti indicati nell'annualità 2008. L'organico comunale, attualmente in servizio, è composto da due dipendenti. (La spesa del personale relativa all'anno 2018 era già riferita a DUE unità di personale a tempo indeterminato, già presenti in organico anche in esercizi precedenti);*
- **beni del patrimonio disponibile destinato alla vendita:** *durante l'esercizio 2022 sono stati incamerati € 62.250,00 derivanti dall'alienazione di baite comunali, poste in alta quota e non raggiungibili da strade carrabili. Durante l'esercizio 2021 sono stati incamerati € 184.400,00 derivanti dall'alienazione di baite comunali, poste in alta quota e non raggiungibili da strade carrabili.*
- **incameramento della penale di euro 187.0000 a carico della società Sci Sole:** *non si è finora dato luogo all'incameramento di detta penale in quanto l'operazione ha forti dubbi sulla sua effettiva riscossione, per opposizione della controparte. Tale azione sfocerebbe in un contenzioso giudiziario, ora non sostenibile per il Comune di Valleve, sotto l'aspetto finanziario. Nell'anno 2024 intercorreranno trattative per redimere il contenzioso.*

In adunanza pubblica il Sindaco, sig. Lazzarini ha illustrato le note documentali trasmesse, ed ha dichiarato che al Comune non sono state erogate le risorse del fondo di rotazione.

*

V. L'analisi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di Valleve

L'analisi del Piano origina dall'esame dei profili della gestione economico finanziaria del Comune secondo lo schema istruttorio che consta di due parti relative, rispettivamente, alle cause dello squilibrio e alle misure di risanamento, in coerenza con le linee guida della Sezione delle Autonomie; si incentra su quelli indagati nel corso dell'interlocuzione istruttoria con un *focus* sui dati cristallizzati al 31.12.2021, in modo da verificarne l'evoluzione in una finestra temporale piuttosto ampia che ricomprende anche la fase iniziale di attuazione del piano in parola, utile

ad esprimere un giudizio sulla sostenibilità finanziaria del recupero programmato in base a previsioni che, se ritenute congrue ed attendibili, si riflettono positivamente sull'attendibilità degli equilibri costruiti nel piano stesso.

a. Il Patto di stabilità, i saldi di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio corrente e capitale

Nella relazione del Ministero risulta che l'ente ha rispettato nel triennio **2016, 2017 e 2018** il saldo di finanza pubblica. Riguardo gli equilibri di bilanci, si espongono i dati estratti dalla BDAP da cui risulta che quello di parte corrente è negativo nelle annualità 2016 e 2017 incidendo sull'equilibrio finale anch'esso negativo.

Tabella 5: equilibri di bilancio

	Equilibrio di parte corrente	Equilibrio di parte capitale	Equilibrio finale
2016	-12.082,12	2.315,57	- 9.766,55
2017	- 97.206,00	1.953,79	- 95.252,21
2018	-	1.001,46	1.001,46

Fonte: BDAP

Con riferimento ai rendiconti successivi, va ricordato che il **decreto 1° agosto 2019** ha individuato i **tre saldi** che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, riportati nel prospetto degli equilibri, ovvero:

W1 Risultato di competenza; **W2** Equilibrio di bilancio; **W3** Equilibrio complessivo.

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione, riflettendo la variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto. Fermo restando l'obbligo di conseguire il Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a

consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo, riflettendo la variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, ricomprende tutti quegli eventi verificatesi dopo il termine ultimo per adottare variazioni di bilancio.

Dalla BDAP sono stati estratti gli specifici indici di parte corrente e capitale per gli esercizi successivi al 2019 come meglio risulta dal seguente prospetto

Tabella 6: Indici di parte corrente e capitale

2019	O1) Risultato di competenza di parte corrente	1.963,74	Z1) Risultato di competenza in c/capitale	8.620,63	W1) Risultato di competenza	W1=O1+Z1	10.584,37
	O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	-3.536,26	Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	8.620,63	W2) Equilibrio di bilancio	W2=O2+Z2	5.084,37
	O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	-10.456,70	Z3) Equilibrio complessivo in capitale	8.620,63	W3) Equilibrio complessivo	W3=O3+Z3	-1.836,07
2020	O1) Risultato di competenza di parte corrente	2.422,28	Z1) Risultato di competenza in c/capitale	2.844,27	W1) Risultato di competenza	W1=O1+Z2	5.266,55
	O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	0	Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	2.844,27	W2) Equilibrio di bilancio	W2=O2+Z3	2.844,27
	O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	0	Z3) Equilibrio complessivo in capitale	2.844,27	W3) Equilibrio complessivo	W3=O3+Z4	2.844,27
2021	O1) Risultato di competenza di parte corrente	50.283,48	Z1) Risultato di competenza in c/capitale	15.667,35	W1) Risultato di competenza	W1=O1+Z3	65.950,83
	O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	50.254,05	Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	15.667,35	W2) Equilibrio di bilancio	W2=O2+Z4	65.921,40
	O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	42.679,82	Z3) Equilibrio complessivo in capitale	15.667,35	W3) Equilibrio complessivo	W3=O3+Z5	58.347,17
2022	O1) Risultato di competenza di parte corrente	3.003,88	Z1) Risultato di competenza in c/capitale	11.600,67	W1) Risultato di competenza	W1=O1+Z4	14.604,55
	O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	151,91	Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	11.600,67	W2) Equilibrio di bilancio	W2=O2+Z5	11.752,58
	O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	3.745,65	Z3) Equilibrio complessivo in capitale	11.600,67	W3) Equilibrio complessivo	W3=O3+Z6	15.346,32

Fonte: BDAP

La Sezione prende atto che nel 2019 ha conseguito un risultato di competenza (W1) non negativo, così come l'equilibrio di bilancio (W2), **mentre l'equilibrio complessivo (W3) risulta negativo.**

Per gli esercizi successivi i dati degli equilibri estratti da BDAP riportano **tutti valori non negativi.**

b. Andamenti di cassa e il ricorso alle anticipazioni

L'analisi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria evidenzia un ricorso sistematico all'istituto, già accertato dalla Sezione regionale di controllo con la deliberazione n. 217/2017/PRSP.

La Sezione con la deliberazione 302/2017/PRSP aveva sottolineato la non idoneità delle misure correttive adottate, concetto ribadito nella delibera n. 254/2021/PRSP in sede di esame dei rendiconti degli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019.

L'ente ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria fino all'esercizio 2019 e la tabella estratta dalla BDAP ne evidenzia l'andamento:

Tabella 7: anticipazioni di tesoreria

	Entrate	Accer.ti	Inc.ssi	Spese	Impegni	Pagamenti	Pag. - Inc.
2016	Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	560.741,19	560.741,19	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	560.741,19	450.158,83	-110.582,36
2017	Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	383.291,36	383.291,36	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	383.291,36	330.563,13	-52.728,23
2018	Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	428.773,03	338.970,94	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	428.773,03	487.799,92	148.828,98
2019	Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	180.220,49	76.155,23	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	180.220,49	180.220,49	104.065,26

Fonte: BDAP

Elaborazione: Corte dei conti

Il Comune nella nota di risposta del 5 ottobre 2023 ha confermato di non aver fatto ricorso al fondo anticipazioni di liquidità negli esercizi successivi.

L'andamento del fondo cassa è stato negli esercizi 2016-2018 pari a 0.

Per gli esercizi successivi, ecco i dati estratti da BDAP

Tabella 8: fondo cassa

	2019	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31/12	2.168.279,86	1.123.092,07	161.619,40	192.305,67

Fonte: BDAP

L'ente ha trasmesso le determinazioni dell'area unica relative alla determinazione della **cassa vincolata** al 01/01/2020 (al 31/12/2019), al 29/12/2020 e al 01/01/2022 (al 31/12/2021) da cui risultano i seguenti valori:

Tabella 9: Cassa vincolata

Cassa vincolata	+/ -	2019	2020	2021	2022
Consistenza della cassa effettiva 1/1	+	-	2.168.279,86	1.123.092,07	161.619,40
Somme utilizzate in termini di cassa	+			181.793,85	
Fondi vincolati all'1/1	=	-	2.168.279,86	1.304.885,92	
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	2.400.000,00		281.323,27	
Decrementi per pagamenti vincolati	-	130.402,72	1.045.187,79	1.334.504,72	
Fondi vincolati al 31/12	=	2.269.597,28	1.123.092,07	251.704,47	
Somme utilizzate in termini di cassa al 31/12	-	101.317,42		90.085,07	
Consistenza di cassa effettiva al 31/12		2.168.279,86	1.123.092,07	161.619,40	192.305,67

Fonte: Relazione del Revisore e Determinazioni dell'area unica del Comune di Valleve trasmesse in risposta all'Ordinanza

Elaborazione: Corte dei conti

Negli esercizi 2019-2022 il fondo cassa risulta pertanto interamente vincolato.

*

c. Risultato di amministrazione e la sua composizione

Dalla documentazione contabile emerge, nell'esercizio 2017, un disavanzo accertato pari ad euro - 1.149.749,40; la tabella che segue evidenzia la tendenza registrata negli esercizi successivi e la sua composizione:

Tabella 10: risultato di amministrazione e sua composizione

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	- 1.149.749,36	- 1.091.988,89	-1.020.418,69	- 759.373,44	- 477.822,88	- 263.892,84
Totale parte accantonata	-	-	- 12.420,44	- 14.842,72	- 22.446,38	- 21.704,61
Totale parte vincolata	-	-				
Totale parte destinata agli investimenti	-	-				
Totale parte disponibile	- 1.149.749,36	- 1.091.988,89	- 1.032.839,13	- 774.216,16	- 500.269,26	- 285.597,45

Fonte: BDAP

Come già evidenziato nella precedente delibera della Sezione n.254/2021/PRSP (esame dei consuntivi 2016-2019), è necessario esaminare la composizione del risultato di amministrazione che sintetizza l'esito della gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, la determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), assente negli esercizi 2017 e 2018 e, verosimilmente, sottostimato negli esercizi successivi.

Non risultano poste accantonate nello specifico **fondo per contenziosi** in corso e nella nota trasmessa il 5 ottobre 2023 il Comune ha dichiarato che relativamente *“all'incameramento della penale di € 187.000,00 a carico della società Sci Sole, non si è finora dato luogo all'incameramento di detta penale in quanto l'operazione ha forti dubbi sulla sua effettiva riscossione, per opposizione della controparte. Tale azione sfocerebbe in un contenzioso giudiziario, ora non sostenibile per il Comune di Valleve, sotto l'aspetto finanziario. Nell'anno 2024 intercorreranno trattative per redimere il contenzioso”*.

d. Risultato della gestione di competenza

Si riporta nello schema sottostante l'andamento del saldo di gestione di competenza calcolato come **saldo tra accertamenti ed impegni del solo esercizio di riferimento**

Tabella 11: risultato di competenza

2018	2019	2020	2021
-88.718,28	2.264.495,68	-2.243.006,45	123.438,30

Fonte: questionari consuntivi

e. Analisi dei residui

La Sezione ha richiesto all'Ente la trasmissione delle delibere di riaccertamento dei residui - ex art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 per i rendiconti 2020, 2021 e 2022 corredate dal parere favorevole del revisore con cui si è proceduto all'attività di smaltimento dei crediti che gonfiavano il risultato di amministrazione senza poter essere riscossi perché insussistenti, prescritti o inesigibili.

In sede di riaccertamento dei residui il Comune ha provveduto alla verifica dei residui attivi presenti in bilancio con l'eliminazione di quelli insussistenti ed eliminazione ed iscrizione nel conto del patrimonio di quelli con anzianità superiore ai 5 anni e considerati di difficile esazione, come meglio risulta in appresso:

Tabella 12: residui cancellati e conservati

- 2020:

A Residui attivi cancellati definitivamente	€ 153.486,72
B Residui passivi cancellati definitivamente	€ 351.227,48
C Residui attivi reimputati	€ 0
Residui passivi reimputati	€ 0
D.1 Residui attivi conservati al 31 dicembre	€ 994.131,27
E.1 Residui passivi conservati al 31 dicembre	€ 2.876.596,78

Fonte: V. di del.ne di G.C. n. 17/2021 - rendiconto 2020

- 2021:

A Residui attivi cancellati definitivamente	514,28
B Residui passivi cancellati definitivamente	158.540,54
C Residui attivi reimputati	€ 279.338,20
Residui passivi reimputati	€ 279.338,20
D.1 Residui attivi conservati al 31 dicembre	€ 2.250.389,08

E.1 Residui passivi conservati al 31 dicembre	€ 2.889.831,36
--	-----------------------

Fonte: V. di del.ne di G.C. n. 15/2022 - rendiconto 2021

- 2022

Attivi 2022		
Residui eliminati dell'anno 2019	- € 7.939,86	
Residui eliminati dell'anno 2020	- € 444.080,46	
Residui eliminati dell'anno 2021	- € 982.186,67	
Totale	- € 1.434.206,99	
Residui eliminati dell'anno 2011	- 150.631,65	
Residui eliminati dell'anno 2013	- 1.883,53	
Residui eliminati dell'anno 2017	- 328,14	
Residui eliminati dell'anno 2019	- 4.697,97	
Residui eliminati dell'anno 2020	- 449.261,30	di cui: lavori di messa in sicurezza cigli strada loc. cave 196.260,94 0,00 - 185.307,00 lavori di messa in sicurezza dei versanti in prossimità del cent 228.361,82 0,00 -160.000,00 lavori di messa in sicurezza cigli strada in loc. Valrobà e Vendu 98.999,49 0,00 -98.999,49
Residui eliminati dell'anno 2021	- 938.009,73	messa in sicurezza strade in loc. Cambrembo - San Simone 900.000,00 0,00 -900.000,00
Totale	- 1.544.812,32	

Fonte: Allegato al V. di del.ne di G.C. n. 21/2023 - rendiconto 2022

Nelle tabelle che seguono si rappresenta la **situazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2022**:

Tabella 13: situazione dei residui attivi al 31/12

	TITOLO I			TITOLO III			ATTIVI TOTALI		
	EP	EC	TOT.	EP	EC	TOT.	EP	EC	TOT.
2017	95.949,88	48.922,28	144.872,16	106.782,18	65.410,55	172.192,73	233.370,99	270.537,75	503.908,74
2018	96.069,88	71.875,11	167.944,99	116.742,39	87.982,46	204.724,85	392.623,69	365.166,53	757.790,22
2019	109.477,15	79.303,59	188.780,74	31.709,38	88.038,60	119.747,98	153.203,59	306.631,67	459.835,26
2020	96.387,88	21.136,04	117.523,92	1.633,00	53.018,02	54.651,02	135.165,74	858.965,53	994.131,27
2021	95.979,28	18.706,27	114.685,55	16.703,72	24.921,18	41.624,90	744.588,38	1.505.800,70	2.250.389,08

	TITOLO I			TITOLO III			ATTIVI TOTALI		
	EP	EC	TOT.	EP	EC	TOT.	EP	EC	TOT.
2022	74.375,75	37.767,10	112.142,85	15.603,72	45.322,71	60.926,43	374.781,72	493.426,10	868.207,82

Fonte: BDAP

Tabella 14: situazione dei residui passivi al 31/12

Residui Passivi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Esercizi Precedenti	1.009.077	1.171.285	153.203,6	633.524,7	1.427.711	601.704,97
Esercizio di Competenza	388.036,9	569.157,4	306.631,7	2.243.072	1.462.120	333.642,67
TOTALE	1.397.114	1.740.442	459.835,3	2.876.597	2.889.831	935.347,64

Fonte: BDAP

*

f. Analisi della capacità di riscossione

Nella tabella che segue sono riportati dati estratti dalla BDAP in cui si evidenziano le percentuali tra gli accertamenti e le riscossioni in conto competenza per le entrate correnti:

Tabella 15: accertamenti e riscossioni entrate correnti

		Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Titolo 3 - Entrate extra tributarie	Totale entrate correnti
2016	Acc.nti (A)	223.918,23	16.419,98	372.956,14	613.294,35
	Risc.ni (R)	182.441,73	10.428,56	176.162,81	369.033,10
	(R/A)*100	81,5%	63,5%	47,2%	60,2%
2017	Acc.nti (A)	265.330,38	16.041,06	172.619,32	453.990,76
	Risc.ni (R)	216.408,10	10.049,64	107.208,77	333.666,51
	(R/A)*100	81,6%	62,6%	62,1%	73,5%
2018	Acc.nti (A)	320.504,93	78.892,68	178.095,98	577.493,59
	Risc.ni (R)	248.629,82	71.187,70	90.113,52	409.931,04
	(R/A)*100	78%	90%	51%	71%
2019	Acc.nti (A)	350.406,80	15.240,83	211.564,16	577.211,79
	Risc.ni (R)	271.103,21	12.525,83	123.525,56	407.154,60
	(R/A)*100	77%	82%	58%	71%
2020	Acc.nti (A)	283.555,28	68.340,23	100.215,11	452.110,62
	Risc.ni (R)	262.419,24	68.340,23	47.197,09	377.956,56
	(R/A)*100	93%	100%	47%	84%
2021	Acc.nti (A)	285.470,33	113.802,52	131.706,56	530.979,41
	Risc.ni (R)	266.764,06	103.200,87	106.785,38	476.750,31
	(R/A)*100	93%	91%	81%	90%

Fonte: BDAP

Elaborazione: Corte dei conti

I dati riferiti alle **entrate capitali**, illustrati nella tabella che segue, sono anch'essi il risultato tra gli accertamenti e le riscossioni in conto competenza estratti dalla BDAP.

Ad eccezione del 2016 e 2019 dove il rapporto si attesta rispettivamente all' 85,6 per cento e al 98,7 per cento, per i restanti anni si registrano, come evidenziato anche nella relazione ministeriale, grandi sofferenze tali da far ritenere la riscossione in conto capitale non soddisfacente.

Tabella 16: accertamenti e riscossioni entrate c/capitale

		Titolo 4: Entrate in conto capitale
2016	Acc.anti (A)	205.288,17
	Risc.ni (R)	175.690,25
	(R/A)*100	85,6%
2017	Acc.anti (A)	164.368,68
	Risc.ni (R)	14.155,18
	(R/A)*100	8,6%
2018	Acc.anti (A)	168.006,49
	Risc.ni (R)	60.450,41
	(R/A)*100	36,0%
2019	Acc.anti (A)	2.473.071,74
	Risc.ni (R)	2.441.542,52
	(R/A)*100	98,7%
2020	Acc.anti (A)	920.052,35
	Risc.ni (R)	135.240,88
	(R/A)*100	14,7%
2021	Acc.anti (A)	1.712.375,79
	Risc.ni (R)	261.637,32
	(R/A)*100	15,3%

Fonte: BDAP

*

g. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Nella deliberazione consiliare di adesione alla procedura di riequilibrio si dichiara che non vi sono debiti fuori bilancio: nel piano di riequilibrio approvato non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare e neppure passività potenziali derivanti da contenzioso.

Il revisore dei conti, nelle proprie relazioni, ha attestato che nel 2018 e 2019 non vi sono debiti fuori bilancio.

Nel **2020** l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 28.719,51, con deliberazioni consiliari n. 13 del 24.06.2020 e n. 22 in data 15.09.2020 (da finanziare al di fuori del piano di riequilibrio).

Nel 2021 l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € € 5.324,96, con deliberazione consiliare n.23 del 22.12.2021 (da finanziare al di fuori del piano di riequilibrio).

I pareri favorevoli dell'organo di revisione sulle delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono stati trasmessi in risposta all'Ordinanza istruttoria; le deliberazioni 13/2020 e n. 22/2020 rientrano nella fattispecie della lettera a) sentenze esecutive mentre la n. 23/2021 alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs 267/2000 (acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza).

L'Organo di revisione, nel proprio parere di competenza (pag. 4 parere del 6 aprile 2018), dichiara che l'ente non ha rilasciato alcuna dichiarazione che attesti l'inesistenza di passività potenziali attinenti a problematiche diverse (pratiche legali in corso, contenziosi, richieste di risarcimento danni o di indennità relative alla reiterazione di vincoli urbanistici/espropri).

L'ente non ha previsto, ex art.167, comma 3, d.lgs. n.267/2000, un apposito fondo rischi per passività non prevedibili scaturenti dall'attuazione del PRFP.

Nel questionario sul rendiconto 2018 si dichiara che l'ente non ha previsto fondi di accantonamento in quanto ha ritenuto di non avere capacità finanziaria per sostenere tali fondi senza intaccare i servizi essenziali dell'ente stesso.

*

h. Gestione dei servizi contro terzi

L'organo di revisione ha attestato che l'equivalenza degli accertamenti e degli impegni di spesa e che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011.

*

i. Indebitamento

Il Comune di Valleve ha registrato i seguenti limiti di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL e art. 119 della Costituzione.

Tabella 17: incidenza dell'indebitamento

Anno	Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2019 (G/A) *100
2016	15,53%
2017	13,26%
2018	13,16%
2019	13,21%
2020	11,51%
2021	9,35%
2022	9,96%

Fonte: questionari consuntivi

Lo sfioramento dei limiti è avvenuto dal 2016 al 2020; nel 2021 e nel 2022 l'ente rispetta il limite seppur con valori prossimi al 10% stabilito dall' art. 204 del Tuel. Dall'ultima relazione del revisore dei conti disponibile sul consuntivo 2021 risulta che l'ente non ha fatto ricorso al leasing immobiliare in costruendo, a strumenti di finanza derivata né operazioni di project financing, né ha deliberato rinegoziazioni del debito.

*

j. Tributi locali e tariffe dei servizi a domanda individuale.

I dati estratti dalla BDAP di seguito rappresentati in tabella fanno riferimento agli accertamenti e riscossioni in conto competenza e ai relativi rapporti percentuali: per la tassi smaltimento rifiuti (TARI) le percentuali si attestano, per gli anni in esame, sempre sopra l'85 per cento; per l'imposta municipale (IMU) si registra il miglioramento a partire dal 2020 con riscossioni in conto competenza prossime al 100 per cento.

Tabella 18: accertamenti e riscossioni IMU e TARI

Anno	Riscossioni/Accertamenti	Imposta municipale propria (IMU)	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)
2016	Acc.nti (A)	79.609,75	88.937,31

Anno	Riscossioni/Accertamenti	Imposta municipale propria (IMU)	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)
	Risc.ni (R)	51.125,85	79.848,31
	(R/A)*100	64,2%	89,8%
2017	Acc.nti (A)	121.313,48	90.113,46
	Risc.ni (R)	85.212,93	86.244,46
	(R/A)*100	70,2%	95,7%
2018	Acc.nti (A)	133.393,53	123.664,94
	Risc.ni (R)	91.099,61	106.423,15
	(R/A)*100	68,3%	86,1%
2019	Acc.nti (A)	146.736,41	126.588,91
	Risc.ni (R)	106.450,10	110.387,91
	(R/A)*100	72,5%	87,2%
2020	Acc.nti (A)	166.072,09	99.959,69
	Risc.ni (R)	159.922,72	96.706,77
	(R/A)*100	96,3%	96,7%
2021	Acc.nti (A)	157.975,87	113.262,51
	Risc.ni (R)	155.344,24	107.744,87
	(R/A)*100	98,3%	95,1%

Fonte: BDAP

L'ente non ha entrate per servizi a domanda individuale, per permessi di costruire né da sanzioni per violazione al codice della strada.

*

k. Spese per il personale

Il revisore dei conti del comune di Valleve, in sede di relazione al rendiconto 2018, ha dichiarato che l'ente ha rispettato in tale annualità i vincoli normativi vigenti, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. La spesa per il personale sostenuta nel 2008 (per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno) era di € 90.442,00; la spesa sostenuta nel 2018 è stata di € 90.440,39.

Nel 2019 la spesa di personale sostenuta è stata di € 100.401,20, mentre nel 2020 è lievemente ridotta ad € 96.823,99 e, infine, nel 2021 è stata pari ad € 93.600,40

Non è stata trasmessa la deliberazione della Giunta comunale di rideterminazione della dotazione organica, né la sua approvazione da parte della COSFEL (che risulta necessaria al fine di procedere all'assunzione di personale). Nel Comune vi era, nel 2018, una sola unità di personale a tempo pieno e indeterminato. Al 31/12/2022

risultano in servizio due unità di personale a tempo indeterminato. Il Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 non prevede assunzioni.

Dalla documentazione trasmessa a mezzo Con.Te, a corredo dei questionari consuntivi, emergono discrasie tra i dati indicati nella relazione ministeriale quali il limite di spesa 2008 pari ad euro 97.975,00 e il dato della spesa di personale assoggetta al limite per gli esercizi 2019 e 2020 pari rispettivamente ad euro 99.561,04 ed euro 99.823,99

Tabella 19: limite di spesa del personale

Limite ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562	Rend.to 2008	Rend.to 2018	Rend.to 2019	Rend.to 2020	Rend.to 2021	Rend.to 2022
Spese macroaggregato 101	87.821,00	93.554,20	106.229,47	95.824,06	91.451,00	100.642,53
Spese macroaggregato 103	4.282,00	3.800,00	3.030,73	301,00	301,00	1.545,30
Irap macroaggregato 102	5.054,00	6.703,97	6.478,43	6.517,25	6.460,18	6.562,51
Altre spese: personale da altro Comune	3.500,00					
Totale spese del personale (A)	100.657,00	104.058,17	115.738,63	102.642,31	98.212,18	108.750,34
(-) Componenti escluse (B)	2.682,00	13.617,78	16.177,59	5.818,32	4.612,00	12.392,75
di cui rinnovi contrattuali						
(=) Componenti assoggettati al limite di spesa (A-B)	97.975,00	90.440,39	99.561,04	96.823,99	93.600,18	96.357,59

Fonte: Relazioni dell'organo di revisione

Il limite ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562 risulta, stante gli atti depositati, **risulta non rispettato nel 2019 e rispettato negli anni successivi**; la spesa di personale evidenzia un trend in diminuzione dal 2019 fino al 2021 mentre nel 2022 subisce un incremento. Ai fini della richiesta del Fondo di rotazione, la **riduzione delle spese di personale** costituisce una delle misure di riequilibrio richieste dall'art. 243 bis comma 9.

*

1. Organismi partecipati

Nella relazione dell'organo di revisione sul piano di riequilibrio si dichiara che l'ente non ha, alla data di redazione del piano stesso, partecipazioni in alcuna società.

Nel questionario sul rendiconto 2018 si dichiara che il sistema informativo del comune non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate e che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG in quanto per la società Brembo Superski, in fallimento, i curatori non rilasciano tale certificazione.

Al 31.12.2022 (dalla lettura del DUP semplificato 2023-2025 rinvenuto sul sito internet dell'ente) risultano partecipazioni nella UNIACQUE S.p.A. e nella Servizi Comunali S.p.A. con quote rispettivamente dello 0,01% e dello 0,001%. La prima si occupa della gestione del servizio idrico integrato e riscossione dei relativi corrispettivi; la seconda della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della promozione della tutela ambientale.

Nella nota di risposta all'ordinanza istruttoria, il Comune di Valleve ha trasmesso la nota di asseverazione dei rapporti di credito e debito tra l'ente e i suoi Organismi partecipati aggiornata al maggio 2022 dalla quale risulta che le partecipazioni del Comune sono le seguenti:

BREMBO SUPER SKI SRL (in liquidazione)	10,47%
VALLE BREMBANA SRL	33,33%
UNIACQUE SPA	0,01%
SERVIZI COMUNALI SPA	0,001%

Per la Valle Brembana Srl:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
VALLE BREMBANA SRL	€ 0,00	€ 0,00

Fonte: nota di asseverazione crediti e debiti

Per la Brembo Superski Srl alla data del 31/12/2021 i saldi dei debiti sono quelli inseriti nel passivo del fallimento mentre i saldi dei crediti sono quelli risultanti dalla gestione del Comune:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
BREMBO SUPER SKI SRL	€ 1.345.590,00	€ 0,00

Fonte: nota di asseverazione crediti e debiti

Per la Uniacque Spa:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
UNIACQUE SPA	€ 0,00	€ 0,00

Fonte: nota di asseverazione crediti e debiti

Per la Servizi Comunali Spa:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
SERVIZI COMUNALI SPA	€ 0,00	€ 1.027,68

Fonte: nota di asseverazione crediti e debiti

La differenza tra quanto dichiarato dalla società:

Debito dichiarato da Servizi Comunali: € 1.868,52 meno crediti vantanti dal Comune: € 67,17 = € 1.801 (debito del Comune vs. Servizi Comunali spa).

Debito qui dichiarato dal Comune: € 1.027,68

Differenza pari a € 773,67 a favore di Servizi Comunali spa sarà impegnata nel bilancio annualità 2022.

*

m. Spesa degli organi politici

La Relazione del Ministero dà atto della mancata compilazione del prospetto.

In sede di risposta all'Ordinanza istruttoria di questa Sezione l'ente ha rappresentato che *nel corso degli anni l'erogazione per gli organi politici istituzionali è sempre stata conforme alle varie disposizioni ministeriali intercorse nel tempo, con esclusione degli anni in cui il Comune è stato commissariato, per il quale il compenso è stato erogato secondo le indicazioni Prefettizie.*

*

VI. Risanamento - Misure di riequilibrio economico finanziario

A seguito del riaccertamento dei residui effettuato prima dell'approvazione del rendiconto della gestione 2017, l'ente ha rilevato **un disavanzo di amministrazione pari a € 1.149.749,39**, per il quale ha definito un piano di rientro in **20 annualità** a partire dal 2018, con un importo di **recupero annuale di € 57.487,47**.

Per riequilibrare il bilancio l'ente ha previsto, nei 20 anni di durata del piano, di realizzare un incremento delle **entrate** attraverso:

- **l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF**, prevedendo un gettito minimo di € 6.500,00 annui dal 2018. A tal fine è stata adottata la deliberazione consiliare n. 13 del 30.3.2018 nella quale è stata prevista **l'aliquota minima dello 0,40% e quella massima dello 0,80%**, modulata per scaglioni di reddito; il revisore dei conti, nella relazione sul piano di riequilibrio (pag. 5) dichiara che potrebbe esserci un eventuale aumento delle aliquote ove si verificassero situazioni di possibile disequilibrio finanziario; con deliberazione del Commissario straordinario n.6 in data 30 marzo 2019 è stata prevista un'aliquota unica pari allo 0,80% con esenzione dei redditi fino ad € 5.000,00, quantificando il gettito complessivo in € 13.000,00 annui;
- **l'alienazione di beni del patrimonio disponibile**, soprattutto delle baite di proprietà comunale, per un importo complessivo di € 165.616,57, mentre il patrimonio immobiliare disponibile è quantificato in € 669.228,00; è stato conseguito, **nel 2018, l'importo di € 51.408,00** relativo alla vendita della baita denominata Piazzoli;
- **l'innalzamento della TARI** di circa 20.000,00 euro, ricomprendendovi la spesa per la pulizia delle strade precedentemente a carico del bilancio comunale. A tal fine è stata approvata la deliberazione consiliare n. 12 del 30.03.2018;
- **l'incameramento della penale di € 187.000,00 dalla società Sci Sole** ai sensi dell'art. 3 della convenzione urbanistica stipulata in data 29.04.2008, relativa al Piano Integrato di Intervento Arale; l'importo inserito nel piano di

riequilibrio è stato prudenzialmente previsto in € 105.000,00, essendo probabile una contestazione della detta società sul quantum dovuto;

- gli introiti derivanti dai tagli boschivi, per € 45.000,00 in tre annualità; la stima effettuata dal perito forestale prevede nell'arco di venti anni un'entrata di € 350.000,00.

Sul fronte della spesa, l'ente ha previsto:

- il risparmio conseguente alla scadenza dei mutui in essere, a partire dal 2023 e fino al 2034, quantificato complessivamente in € 716.039,73
- la rinegoziazione del mutuo con il credito sportivo, in considerazione del fallimento della società Brembo Super Sky srl.

L'organo di revisione, nella relazione sul piano di riequilibrio, dichiara che l'ente non è intervenuto sulla spesa del macroaggregato 103, prevedendone la riduzione in misura di almeno il 10% come richiesto dall'art. 243 bis comma 9 lettera b) nel caso di richiesta del fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del Tuel.

Non risultano riduzioni neppure sulla spesa del macroaggregato 104.

Riguardo ai debiti di funzionamento, la riduzione del debito commerciale rispetto al 2021 è stata del 33,11% e pertanto per il 2023 l'ente non è tenuto a prevedere l'accantonamento nel fondo garanzia debiti commerciali.

Nel sito internet istituzionale del comune è stata rinvenuta la deliberazione della giunta comunale n.4 del 2 febbraio 2023 dalla quale risulta che l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti nel 2022 è di - 3 giorni.

Nel DUPS 2023-2025 *l'ente dichiara di aver recuperato il disavanzo quantificato quale massa passiva del piano di riequilibrio in misura superiore rispetto alle previsioni*: nel 2022 la massa da recuperare veniva indicata in € 919.799,51, mentre il rendiconto 2021 rileva un disavanzo di € 477.822,88 lett. A (€ 500.296,26 parte disponibile).

VII. Il fondo di rotazione.

Un focus particolare va riservato nella presente deliberazione al Fondo di rotazione, atteso che la relazione ministeriale trasmessa il 15 maggio 2023 osserva che *“L'ente ha chiesto di accedere al fondo di rotazione previsto dall'art. 243 ter del Tuel con nota del 17 dicembre 2018, confermata con nota del successivo 21 dicembre. Questo ufficio in data 15 marzo 2019 comunicava al comune l'importo massimo spettante in caso di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione di controllo della Corte dei Conti, pari ad € 39.000,00. La volontà di accedere al fondo di rotazione era già stata espressa dall'ente nella deliberazione consiliare di adesione alla procedura di riequilibrio (lettera g della parte motiva); nella deliberazione di approvazione del piano non si fa menzione dell'esercizio di tale facoltà e neppure nella relazione di accompagnamento al piano, redatta dal responsabile del servizio finanziario nonché Sindaco. Nel parere del revisore dei conti sul piano (pag. 2 punto 1) si fa riferimento alla necessità di prevedere una immissione di liquidità straordinaria immediata, con l'utilizzo del fondo di rotazione, per garantire il pagamento dei servizi indispensabili e per accelerare il pagamento degli altri debiti. Nella successiva pag. 3 il revisore atto che l'Amministrazione, nell'ambito riequilibrio finanziario pluriennale, non intende fare ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 bis. Al punto 4. lettera d) della medesima relazione si legge che "l'Ente potrebbe fare richiesta di anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex art. 243 – ter del TUEL. Dalla documentazione fornita dall'ente non risulta alcuna indicazione della eventuale restituzione in 10 anni di tale fondo”.*

Nella risposta all'ordinanza istruttoria di questa Sezione trasmessa il 5 ottobre 2023, l'Ente ha ribadito che *la richiesta per l'accesso al fondo di rotazione è stata fatta in data 21.12.2018 e che, essendo lo stesso ad oggi non erogato, nei rendiconti non risulta alcuna indicazione in merito.*

Il peso specifico del fondo di rotazione (€ 39.000,00) sull'obiettivo di riequilibrio (€ 1.149.749,39 da ripianare) risulta modesto, pari al 3,39%.

In merito all'accesso a tale fondo la Sezione deve ribadire, al pari della Commissione, la presenza di indicazioni discordanti e ontologicamente inconciliabili, come rilevato anche dalla Commissione ministeriale:

- nella relazione allegata al Piano approvato il 9 aprile 2018 il Revisore a pg. 2, p.to 1) ne sostiene “l’indispensabilità”, nella pg. 3, ultimo cpv. *esclude* che il Comune possa ricorrere a tale fondo mentre e a pg. 4 preconizza un “eventuale” ricorso al fondo.

In disparte le perplessità che nascono da indicazioni così contrastanti quel che rileva in sede di esame del Piano è, da un lato, che la richiesta di accesso al Fondo di rotazione non è stata contestuale alla delibera di approvazione del piano, n. 17 del 9 aprile 2018, essendo stata inoltrata in epoca successiva il 17/21 dicembre 2018 e, dall’altro, che ad oggi non vi è stato l’accesso a tali risorse.

Da tale situazione discendono le seguenti considerazioni:

- il decreto del Ministero dell’interno dell’11 gennaio 2013 dispone, all’art. 1, che “*contestualmente alla presentazione della delibera di cui all’art. 243-bis, co. 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, l’ente presenta la domanda di accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, redatta e documentata secondo le modalità indicate al successivo art. 4*”. Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione con la pronuncia n.1/2022/EL hanno affermato che “*La normativa citata stabilisce dunque in modo chiaro ed inequivoco che la domanda di accesso al fondo di rotazione deve essere contestuale alla deliberazione di avvio della procedura di riequilibrio dove l’ente deve espressamente dichiarare di volersene avvalere, dimostrando di aver adempiuto alle condizioni richieste dalla legge per la concessione della stessa attraverso la programmazione delle riduzioni di spesa elencate dall’art. 243-bis, co. 9, del TUEL. Se ne deduce dunque che la domanda sia soggetta allo stesso termine di decadenza della deliberazione di riequilibrio cui accede e non possa essere successivamente e autonomamente riproposta*”. Nel caso in esame il Comune avendo presentato domanda di accesso al fondo in epoca successiva all’ avvio del Piano di riequilibrio, disposto con delibera consiliare n. 4 del 12 gennaio 2018 e financo, successiva alla delibera di approvazione n. 17 del 9 aprile 2018, la richiesta dovrebbe comunque ritenersi priva di effetto;

- qualora, in via di mera ipotesi (ad es. in relazione al valore dichiarativo o costitutivo del futuro provvedimento di rigetto del fondo), fosse possibile accedere “tardivamente” al Fondo di rotazione il Piano di riequilibrio dovrebbe (avrebbe dovuto) essere assoggettato alle rigorose misure indicate dall’art. 243 bis, comma 9 (riduzione spese di personale, riduzione di almeno il 10% delle spese per acquisto di beni, riduzione del 25% delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 etc.) e alle regole di contabilizzazione previste dall’art. 43 del D.L. 133/2014 conv.in L. n. 164/2014, con impatto diretto e con l’aggiunta di elementi di complessità sul piano in esame. La recente delibera Campania n. 238/2023/PRSP ha ricordato come l’utilizzabilità del fondo di rotazione a scopo di copertura per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale rappresenti una questione nodale nel dibattito giuridico e giurisprudenziale. La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Calabria (delibera n. 3/2020) ne ha ammesso un utilizzo in termini di cassa ritenendo che *“dall’art. 43 D.L. 133 del 2014 non si possa ricavare un trattamento contabile differente rispetto a quello già individuato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14 del 2013 al fine di garantire che il fondo di rotazione non sia uno strumento espansivo della spesa ma venga “neutralizzato” in bilancio”*. La Sezione regionale di controllo per il Lazio con la deliberazione n. 8/2023/PRSP ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133/2014 (conv. dalla l. n. 164/2014) e dell’art 53, comma 4, del d.l. n. 104/2020 (conv. dalla l.n. 126/2020) per violazione dell’art. 119, comma 6, della Costituzione e dei suoi parametri interposti, degli artt. 81 comma 3, 97 c.1, 119 c.1, 81 c.6 Cost e dell’art. 5 c.1, lett.g) della L. cost n.1/2012 perché *“il fondo di rotazione è stato contabilizzato a titolo di copertura, senza alcuna posta di neutralizzazione, alla stregua di un mutuo”* e il magistrato istruttore ha rimarcato *“l’impatto qualitativo e quantitativo delle modalità di contabilizzazione e dell’uso a fini di copertura del fondo di rotazione ex art. 243-ter del Tuel....”*.

Rilevata la complessità del ricorso al fondo al di fuori del rigoroso limite imposto dalla normativa sopra richiamata, il Collegio, nel caso di specie, si limita a prendere atto che il Comune di Valleve non ha avuto accesso a tale fondo, neppure in parte, circostanza confermata dal Sindaco nell'odierna adunanza.

*

VIII. Considerazioni conclusive

L'attività di controllo che questa Sezione ha svolto sul piano di riequilibrio del Comune di Valleve, alla luce di una situazione di squilibrio strutturale conclamato tale da non potere essere sanata con i rimedi ordinari di cui agli artt. 193 e 194 TUEL, si è concentrata sugli aspetti sostanziali previsti nel piano approvato nel 2018.

In seguito all'articolata attività istruttoria svolta mediante utilizzo dei dati ricavabili dalle banche dati disponibili (BDAP, Con.Te, Siope) il Collegio ha proceduto a vagliare l'attendibilità e congruità delle previsioni fornite dall'Ente in materia di incremento delle entrate e di riduzioni delle spese necessarie a ripianare il disavanzo.

Tale valutazione è stata compiuta sulla base di un giudizio fondato sui noti parametri di legittimità e di legalità finanziaria (v. Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) tesi a verificare l'attendibilità della situazione esistente, l'eliminazione delle criticità che in passato hanno portato alla situazione di squilibrio strutturale e, successivamente, la congruenza delle previsioni di rientro, analizzando i dati contabili forniti dall'ente alla luce delle misure adottate, non potendosi quest'ultimo limitare ad affermazioni di principio o di intenti.

Il Collegio ritiene che le misure di ripiano previste nei termini e nei limiti indicati nei precedenti paragrafi, pur in assenza del fondo di rotazione, delineino una realistica prospettiva di risanamento nei tempi indicati, fermo restando che la concreta attuazione di tali misure dovrà essere improntata al raggiungimento

dell'obiettivo di garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole, che non si esaurisca in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo (cfr. deliberazione Sezione delle autonomie n. 5/2018/INPR ; sentenza SS.RR. n. 10/2021/EL).

In conclusione – pur nella considerazione di alcune carenze nella predisposizione degli atti, di una collaborazione saltuaria e insoddisfacente con la Sezione alla quale non sono stati offerti tutti gli elementi di valutazione richiesti in particolar modo per quanto riguarda la situazione del personale e le passività potenziali non collegate ad atti esecutivi in essere – permette di valutare positivamente il piano allo stato degli atti ed in via prognostica, con riserva d'intervenire in prosieguo laddove le previsioni non trovassero conferma nell'evoluzione della situazione.

Il ruolo dell'Organo di revisione appare al riguardo cruciale sia nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni (ulteriormente rafforzate dalla recente normativa) sia in sede di controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio a mente dell'art. 243-quater, comma 6, del T.U.E.L.

Questa Sezione, avvalendosi della **relazione** che sarà elaborata dall'Organo di revisione, vigilerà sull'esecuzione del Piano secondo la periodicità semestrale stabilita dalla norma ora richiamata e continuerà a svolgere i controlli già previsti dall'art. 1, commi 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dato atto della mancanza di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 bis, comma 9, e 243 ter del TUEL

DELIBERA

di **approvare**, ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Valleve di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2018 con le seguenti prescrizioni:

- a. attivare, in relazione al contenzioso anche potenziale, un adeguato accantonamento nell'apposito fondo rischi per evitare, in caso di soccombenza nel giudizio, riflessi negativi sull'equilibrio di bilancio;
- b. nel caso specifico dei rapporti con la società Sci Sole s.r.l. avviare ogni opportuna iniziativa, anche mediante atto di diffida e messa in mora, per interrompere la prescrizione;
- c. verificare attentamente le quote accantonate al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che devono essere complete e congrue secondo i principi contabili.

RISERVA

la verifica sull'effettiva esecuzione del piano di riequilibrio, secondo la periodicità stabilita dall'art. 243 *quater*, comma 6, del TUEL fissando il termine per la trasmissione della prima deliberazione di monitoraggio, a firma dell'Organo di revisione, entro e non oltre il 31 luglio 2024

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa a cura della Segreteria

- al Sindaco quale Presidente del Consiglio comunale, affinché informi l'Organo consiliare dei contenuti della presente delibera, nonché all'Organo di revisione del Comune;
- al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 4, del TUEL.
- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale del Comune, come previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 23 novembre 2023

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria

il 30 novembre 2023

Il funzionario preposto al servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)